



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione Decreto Delegato
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FRODI E FALSIFICAZIONI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/713

Ecc.ma Reggenza,
On.li Consiglieri

A) PREMESSA

Tra le 5 aree normative di cui all'Allegato della Convenzione Monetaria sottoscritta nel 2012 tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, vi è anche quella (più penalistica) relativa alla "*prevenzione della frode e contraffazione*" quando aventi ad oggetto banconote, monete o strumenti di pagamento diversi dal contante. San Marino, nel rispetto degli obblighi di recepimento assunti con specifico riferimento a tale area normativa, così come aggiornata in esito alle annuali riunioni del Comitato Misto, ha già adottato:

- nel 2013 la Legge n.102 "*disposizioni penali contro le frodi e le falsificazioni*"
- nel 2016 il Decreto-Legge n.80 "*disposizioni urgenti contro le frodi e le falsificazioni*"

Il primo di questi provvedimenti, dopo aver definito gli "strumenti di pagamento" ai fini della stessa legge, interveniva in modifica del Codice Penale:

- adeguando gli articoli 204 bis, 401 bis, 403 e 403 bis;
- inserendo l'articolo 204 ter;
- includendo tali fattispecie nella lista dell'articolo 6 (misfatti fuori territorio),

e individuava nell'Ufficio Centrale per il Falso Monetario (già istituito dalla coeva L.101/2013) il punto di contatto operativo per lo scambio di informazioni internazionale per frodi e falsificazioni anche su strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il secondo provvedimento, in recepimento dalla Direttiva 2014/62/UE, interveniva nuovamente in modifica del Codice Penale:

- adeguando gli articoli 401 e 403 bis;
- inserendo gli articoli 403 ter e 403 quater;
- reintroducendo l'articolo 409 (in precedenza derubricato a mero illecito amministrativo);
- includendo i nuovi artt.403 ter e 403 quater nella lista dell'articolo 6 (misfatti fuori territorio),

ed estendeva all'accertamento dei misfatti di frode e falsificazione la possibilità di utilizzare gli strumenti d'indagine e le tecniche investigative di cui alle disposizioni antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia, nonché prevedeva, per i medesimi misfatti, l'invio di informazioni statistiche alla Commissione Europea attraverso il Comitato Misto.

La bozza di Decreto in esame si pone quindi come il terzo provvedimento, in ordine di tempo, ad intervenire sulla stessa materia e pressoché ancora sulle medesime fattispecie di reato, tuttavia, volendo estendere l'analisi comparativa con i due provvedimenti precedenti, si evidenzia che:

- a) come la Legge 102/2013, ma diversamente dal D.L.80/2016, il *focus* della nuova disciplina è nuovamente spostato sugli strumenti di pagamento diversi dal contante;
- b) diversamente dai due provvedimenti precedenti, ma in linea con le più recenti prassi applicative nel recepimento dell'*acquis* comunitario (vedasi allegato 2-bis della Legge n.165/2005 e s.m.), lo strumento normativo utilizzato è quello del Decreto Delegato, laddove la delega parlamentare

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

è rinvenibile nel Decreto Consiliare 7 agosto 2012 con cui è stata resa esecutiva la sopracitata Convenzione Monetaria ed i relativi obblighi di allineamento normativo.

A tale proposito, l'Allegato alla Convenzione Monetaria, così come da ultimo modificato con Decisione (UE) 2021/145 della Commissione del 5 febbraio 2021, prevede al punto 24 la Direttiva (UE) 2019/713 del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, quella che San Marino ha recepito con la succitata Legge n.102/2013. Ne consegue che il maggior impatto del provvedimento *de quo* è proprio su quest'ultima legge e sugli articoli del Codice Penale da questa modificati o introdotti, ma non mancano, per esigenze di coordinamento complessivo della materia, interventi anche sul D.L. 80/2016.

La scadenza per il recepimento della Direttiva 2019/713 è il 31 dicembre 2021, tuttavia, considerato che per il prossimo 20 ottobre è fissata la riunione annuale del Comitato Misto, sarebbe auspicabile poter già in quella sede ottenere il riconoscimento dell'intervento recepimento adottando il Decreto Delegato in tempo utile.

Per quanto attiene ai principali contenuti e obiettivi della riforma, perseguiti dalla direttiva europea, si rinvia alla lettura dei 41 "considerando" che ne precedono l'articolato, mentre qui di seguito si procede con l'analisi di ciascuno degli 11 articoli che compongono la bozza di Decreto Delegato in esame, salvo poi concludere la presente relazione con una "tavola di concordanza" rispetto agli articoli della direttiva.

B) ANALISI DEL DECRETO

Il Decreto, sia nel preambolo introduttivo, sia nell'intitolazione comprensiva dello *EU legal act* recepito, sia nella struttura data all'articolato, ricalca lo standard dei Decreti Delegati che negli ultimi anni sono stati parimenti adottati in ossequio agli obblighi derivanti della Convenzione Monetaria.

L'art.1 esordisce richiamando, quale finalità del provvedimento, la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti mediante il recepimento della Direttiva 2019/713 e le conseguenti modifiche al Codice Penale.

L'art.2, sempre in ottica introduttiva ed in coerenza con lo standard strutturale sopra menzionato, riporta, ai soli fini del decreto medesimo, 6 definizioni e precisamente:

- a) Strumento di pagamento diverso dai contanti: questa definizione si sostituisce a quella di cui all'art.1 della Legge n.102/2013, nella quale la "diversità dal contante" non assurgeva a parte integrante del nome ma concorreva alla sua definizione;
- b) Mezzo di scambio digitale: questa definizione, strumentale alla definizione successiva di valuta virtuale, è stata coordinata mediante rinvio, previa verifica della coerenza nei contenuti, con quella di moneta elettronica ai sensi della L.165/2005 e s.m.;
- c) Valuta virtuale: per questa definizione, dato il carattere tecnico, si è ripresa letteralmente quella della direttiva, non senza però coordinarla, mediante rinvio, con quella più generale di asset virtuale di cui alla L.92/2008 e s.m.;
- d) Sistema informatico: questa definizione è ripresa letteralmente dalla direttiva;
- e) Dati informatici: questa definizione è ripresa letteralmente dalla direttiva;
- f) Persona giuridica: questa definizione è stata coordinata, mediante rinvio e previa verifica della coerenza, con l'ambito applicativo dell'art.23 quater, comma 1, della L.92/2008 e s.m..

L'art.3 modifica l'articolo 204 bis del C.P. (uso indebito di strumenti di pagamento) e precisamente:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) la rubrica viene estesa ai misfatti connessi all'uso indebito, secondo la relazione riconosciuta dagli articoli 4 e 5 della direttiva;
- b) il comma 1, che punisce l'utilizzo, tranne che per la misura sanzionatoria (che si mantiene al secondo grado di prigionia con multa a giorni di pari grado), viene largamente revisionato in recepimento dell'articolo 3 della direttiva in quanto:
 - l'elemento psicologico viene attenuato passando dal dolo specifico ("*al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*") al dolo generico ("*fraudolentemente*");
 - l'elemento oggettivo dell'assenza di titolarità dello strumento da parte dell'utilizzatore, viene ampliato includendovi i casi in cui lo strumento di pagamento, anche immateriale, sia stato contraffatto o falsificato, o comunque l'utilizzatore non ne sia legittimo titolare, così evidenziando la connessione in rubrica con le (nuove) fattispecie di cui ai commi seguenti e con l'art.401 bis C.P.;
- c) il comma 2 è stato introdotto, in recepimento delle lettere a) degli articoli 4 e 5 della direttiva, per punire con la prigionia di secondo grado e la multa a giorni di terzo (per la direttiva la pena detentiva massima non può essere inferiore ai 2 anni) coloro che commettano furto, appropriazione indebita, o comunque ottengano o cedano strumenti di pagamento diversi dai contanti di tipo materiale o immateriale, qualora tali strumenti costituiscano provento dei reati informatici ex L.114/2016;
- d) il comma 3 è stato introdotto, in recepimento delle lettere c) degli articoli 4 e 5 della direttiva, per punire con la prigionia di secondo grado e la multa a giorni di pari grado (per la direttiva la pena detentiva massima non può essere inferiore a un anno ma, per maggiore coerenza con le più severe pene previste dall'omologo comma 2 del 403 bis, si è ritenuto di non scendere oltre il secondo grado) coloro che, procurino per sé o per terzi uno strumento di pagamento, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto (inclusi i casi di ricezione, appropriazione, acquisto o importazione, vendita o esportazione, trasporto o trasferimento, distribuzione o messa a disposizione);
- e) il comma 4 è stato introdotto, in recepimento delle lettere d) degli articoli 4 e 5 della direttiva, per punire con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo (per la direttiva la pena detentiva massima non può essere inferiore a un anno) coloro che, al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, possiedano, per le finalità di cui al precedente comma 1, uno strumento di pagamento, diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto.

L'art.4 modifica l'articolo 204 ter del C.P. (frodi informatiche) ampliandone, in recepimento dell'articolo 6 della direttiva, l'ambito di applicazione attraverso l'inclusione:

- a) al primo comma di nuove condotte, quali la trasmissione o soppressione di dati informatici e l'ostacolo al funzionamento di sistemi informatici;
- b) al terzo comma di un nuovo oggetto, equiparando, ai fini del misfatto di frode informatica, il trasferimento non autorizzato di valuta virtuale a quello del denaro propriamente detto.

Resta invece invariata la misura delle pene, essendo tutte già *compliant* rispetto alla direttiva secondo la quale la pena detentiva massima non può essere inferiore a 3 anni.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

L'art.5 modifica l'articolo 401 bis del C.P. (frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e, precisamente, il comma 1, che punisce chi contraffà o altera lo strumento, viene largamente revisionato in recepimento delle lettere b) degli articoli 4 e 5 della direttiva in quanto:

- l'elemento psicologico viene attenuato passando dal dolo specifico ("*al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*") al dolo generico ("*intenzionalmente*");
- l'indicazione dell'oggetto assume la nuova e più precisa articolazione passando da "*strumento di pagamento*" a "*strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale*";
- la prigionia viene riportata dal quarto al terzo grado, come era prima della L.102/2013, in quanto:
 - i. la direttiva stabilisce che la pena detentiva massima non sia inferiore a 2 anni, diversamente dall'abrogata decisione quadro del 2001 che fissava tale parametro in 8 anni;
 - ii. l'elemento psicologico è stato parimenti attenuato;
 - iii. la riduzione di un grado rimane comunque coerente con la prigionia di secondo grado, prevista per chi utilizza gli stessi strumenti falsificati, e di primo grado, per chi semplicemente li possieda.

L'art.6 modifica l'articolo 403 del C.P. (fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione) ampliandone, in recepimento dell'articolo 7 della direttiva, l'ambito di applicazione attraverso l'inclusione, sia in rubrica sia al primo comma, di nuove condotte, quali il trasporto, l'importazione o esportazione, la distribuzione e la messa a disposizione, quando aventi ad oggetto i mezzi, fisici o elettronici, atti alla contraffazione (sia di banconote/monete sia di strumenti di pagamenti diversi dal contante). L'elemento psicologico viene modificato da "*fraudolentemente*" a "*illegittimamente*" mentre resta invariata la misura delle pene (prigionia di secondo grado), essendo già *compliant* rispetto alla direttiva secondo la quale la pena detentiva massima non può essere inferiore a 2 anni.

L'art.7 modifica l'articolo 403 quater del C.P. (induzione alle frodi e alle falsificazioni) estendendone, in recepimento dell'articolo 8 della direttiva, l'ambito di applicazione ai misfatti di cui articoli 204 bis, 204 ter e 401 bis, e riformulando la misura della pena detentiva, non più predeterminata e autonoma (prigionia di terzo grado) ma determinabile in relazione a quella prevista per coloro che, al di fuori del caso di concorso, commettono il misfatto indotto. Attualmente infatti, per talune fattispecie, l'induzione risultava punibile più severamente della stessa frode.

L'art.8, in recepimento dell'articolo 13 della direttiva e ai fini di rafforzamento degli strumenti di indagine (anche) per le frodi relative a strumenti di pagamento diversi dal contante, interviene ad integrazione dell'articolo 7 del D.L. 80/2016 per inserirvi gli articoli 204 bis, 204 ter e 401 bis, tra quelli per il cui accertamento è consentito ricorrere agli strumenti d'indagine e alle tecniche investigative di cui alle disposizioni antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia (operazioni sotto copertura, intercettazioni telefoniche ecc.).

L'art.9, in recepimento dell'articolo 18 della direttiva e ai fini di integrazione delle informazioni statistiche (anche) per le frodi relative a strumenti di pagamento diversi dal contante, interviene ad

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

integrazione dell'articolo 8 del D.L. 80/2016 per inserirvi gli articoli 204 bis, 204 ter e 401 bis, tra quelli per i quali è previsto l'invio di tali dati alla Commissione Europea attraverso il Comitato Misto.

L'art.10 mira a recepire gli articoli 15, 16 e 17 della direttiva attraverso l'inserimento, all'articolo 8 della Legge 102/2013, di un comma aggiuntivo (1-bis) che, coerentemente a quanto già previsto al comma 1, attribuisce all'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, in collaborazione con le preposte autorità di polizia, la predisposizione delle misure necessarie affinché, per tutte queste fattispecie di misfatti, siano assicurati:

- a) la celerità delle comunicazioni di sospetta frode, sia tra le autorità competenti, sia tra queste e le persone fisiche e giuridiche che vanno opportunamente incoraggiate;
- b) il sostegno e l'assistenza alle persone fisiche e giuridiche danneggiate da tali reati, quando commessi mediante l'utilizzo fraudolento di dati personali;
- c) la predisposizione, ai fini di cui sopra, di strumenti unici di informazione *online*;
- d) la prevenzione mediante campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso internet.

Misure simili, o comunque equiparabili, sono già previste nel nostro ordinamento penale nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei casi di violenza contro le donne e i minori (vedasi artt.4 e 23 della L.20/06/2008 N.97 e art.4 della L.06/05/2016 N.57), ma non estendibili *tout court* ai misfatti di questa specie, per cui non si è potuti andare oltre, in questa sede, all'introduzione di semplici norme-obiettivo che, pur individuando i referenti interni per San Marino, si sono limitate alla pressoché fedele trasposizione degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva, che, al considerando n.33, richiama a sua volta la Direttiva 2012/29/UE ("*norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*"). Sulla conformità, attuale e prospettica, del nostro sistema penale rispetto a questi standard europei, ci si rimette alle valutazioni e determinazioni di competenza del Dipartimento Giustizia.

L'art.11 contiene due norme finali.

Il primo comma abroga i primi 5 articoli della L.102/2013, avendo questo decreto riformulato le medesime fattispecie penali all'interno del Codice. Sono quindi salvaguardati i seguenti tre articoli della L.102/2013 e precisamente:

- a) l'art.6 che modifica l'art.403 bis del C.P., non rientrante tra quelli oggetto della presente riforma in quanto afferente la frode in materia di banconote e monete;
- b) l'art.7 che integra l'art.6 del C.P. per il perseguimento dei reati commessi fuori territorio, già includendovi quelli oggetto del presente decreto, coerentemente a quanto richiesto dall'art.12 della direttiva;
- c) l'art.8 che risulta per converso significativamente integrato dall'articolo 10 del decreto in bozza.

Il secondo comma dispone l'integrazione del presente decreto nell'elenco di cui all'Allegato 2-bis della Legge n.165/2005 e s.m., considerato che proprio la diversità dal contante degli strumenti di pagamento di cui si contrasta, con queste disposizioni penali, la frode e la falsificazione, rende tale materia anche finanziaria, ai fini dell'articolo 150-bis della summenzionata legge.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244